

CCXXX.

## TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — Ringraziamento — Presentazione di una relazione — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi » (N. 624-B) — Parlano i senatori Di Camporeale e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Presentazione di una relazione — Ripresa la discussione del disegno di legge n. 264-B, parlano i senatori Di Camporeale, Vischi, presidente dell'Ufficio centrale, Parpaglia, Scialoja, Balenzano, dell'Ufficio centrale — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Osservazioni dei senatori Scialoja, Cavasola e Vischi, presidente dell'Ufficio centrale — I senatori Cavasola e Scialoja ritirano i loro ordini del giorno, presentati nella precedente tornata — Si approva un ordine del giorno del senatore Rattazzi, che risponde alla proposta fatta dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di chiudere la discussione generale e passare a quella degli articoli — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Presentazione di un disegno di legge — Nella discussione generale del disegno di legge: « Aggiunta alla legge 22 dicembre 1905, n. 592, sul Credito fondiario » (N. 596), parla il senatore Finali, presidente dell'Ufficio centrale — Il relatore, senatore Balestra, fa alcune osservazioni sull'art. 1, alle quali risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio — L'art. 1 è approvato, e, senza discussione, si approva l'art. 2, ultimo del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di un disegno di legge.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il ministro di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio e della guerra.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Ringraziamento.**

PRESIDENTE. La famiglia Strozzi ringrazia il Senato per le onoranze rese alla memoria del compianto senatore.

**Presentazione di relazione.**

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ultimo capoverso dell'art. 30 del testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro Romano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Parpaglia della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione per la nomina di sei commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Prego il senatore, segretario, Taverna a voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« **Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi** »  
(N. 624-B).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi** ».

Come il Senato ricorda, avevamo davanti a noi due ordini del giorno: uno proposto dall'onorevole Cavasola e l'altro proposto dal senatore Scialoja.

L'onor. Cavasola ha dichiarato che, se il Governo e l'Ufficio centrale si fossero messi d'accordo sull'ordine del giorno dell'onor. Scialoja, non avrebbe avuto difficoltà a non insistere nel suo ordine del giorno; in caso diverso lo avrebbe mantenuto.

Per conseguenza l'onor. Scialoja dovrebbe ora svolgere il suo ordine del giorno ed il Governo dichiarare intorno ad esso la sua opinione.

Prima però che l'onor. Scialoja possa svolgere il suo ordine del giorno, è necessario, a norma del regolamento, sapere se esso sia appoggiato almeno da quattro senatori.

Prego perciò coloro che intendono di appoggiare l'ordine del giorno del senatore Scialoja, di alzarsi.

È appoggiato.

Apro la discussione su questo ordine del giorno; lo rileggo:

« Il Senato, udita la discussione generale, sospendendo la discussione degli articoli, invita il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, a proporre più larghi emendamenti al progetto di legge ».

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Ho chiesto la parola perchè vedo presente l'onorevole Presidente del Consiglio.

Ieri l'onorevole Presidente del Consiglio fece alcune dichiarazioni, sulle quali mi pare necessario di ritornare brevissimamente, perchè i

commenti che intorno ad esse ho sentito fare qui e fuori di qui, lasciano campo al dubbio che, male interpretate, possano ingenerare pericolosi equivoci.

L'onorevole Presidente del Consiglio, interrompendo, se ben ricordo, l'onor. Odiscalchi, disse, che la forza non può intervenire quando si verificano invasioni di terre, perchè molte volte gli invasori esercitano un loro diritto. E lo stesso Presidente del Consiglio ha fatto anche un'altra dichiarazione assai grave, e cioè che la forza pubblica non avendo l'autorità e la competenza per decidere se i contadini hanno giusto motivo d'invadere o se i proprietari hanno motivo di opporsi alla invasione, nel dubbio deve astenersi.

Ora, dato l'eccitamento degli animi, dato l'accanimento col quale si svolgono queste contese, temo che le dichiarazioni del capo del Governo, qualora non siano meglio chiarite e definite, possano inasprire una situazione, già di per se stessa anche troppo tesa e si prestino ad essere interpretate, sia pure in mala fede, quasi come un incitamento a commettere nuove prepotenze e nuove violenze.

Sono persuaso che questo non fu l'intendimento dell'onorevole Presidente del Consiglio, ma può darsi che le sue parole si prestino ad una falsa interpretazione.

Ora a me pare che in una questione così delicata, gli equivoci possano essere gravidi di conseguenze. Occorre quindi distinguere i vari casi in cui avvengono le invasioni.

Per quanto è a mia conoscenza, le invasioni avvengono in tre casi, che è bene definire, perchè debbo ritenere che le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio si riferiscano ad uno solo dei casi in cui queste invasioni avvengono.

Si può dare il caso che un proprietario voglia impedire ai contadini di continuare ad usare di diritti, che egli ritiene inesistenti, ma che fino ad allora sono stati ininterrottamente e pacificamente esercitati. In tale caso è evidente che il proprietario è quello che ha torto, perchè vorrebbe turbare il possesso e si comprende come l'autorità non possa dargli man forte, perchè verrebbe così a favorire e rendere possibile una prepotenza. Quando si verifichi questo caso, trovo che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sono perfettamente giustificate.

Ma, per quanto è a mia conoscenza, questa illegittima azione dei proprietari non si è verificata, o si è verificata ben di rado e si capisce che così sia, anche per la difficoltà pratica che avrebbero essi di esercitarla quand'anche lo volessero.

Il secondo caso, e credo sia quello più comune, è quando i contadini intendono rivendicare diritti di usi civici che ritengono, o suppongono, siano un tempo esistiti su certe terre, ma che di fatto non sono stati esercitati da lungo tempo, e qualche volta anche da secoli. Ad essi è stato detto che quando si impossessino di dette terre la questione resta pregiudicata in loro favore, e che, in ogni caso non si avrà il coraggio o la forza di espellerli, dopo una occupazione che si può prolungare, durante le more del giudizio, per lunghissimo tempo. Io non posso credere che le dichiarazioni del capo del Governo, il quale dice legittima l'invasione di terre, e dichiara impossibile ed illegittima l'opera della forza pubblica si riferisca a questo caso.

L'Italia, grazie a Dio, non è nel centro dell'Africa, non è un paese selvaggio! vi sono in essa leggi e tribunali per farle rispettare. Quindi questo esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è assolutamente ammissibile. Fino a quando il magistrato non avrà deciso sulla esistenza di questi diritti, chiunque voglia esercitarli commette un'azione illegittima, illegale, commette cioè un reato. Su ciò nessun dubbio può esservi. Quindi a me pare che in questi casi l'autorità di pubblica sicurezza abbia il preciso ed incontestabile dovere di intervenire, anche con la forza, per impedire invasioni, e violenze di questa natura.

Vi è il terzo caso, quello di invasioni di terre sulle quali non esistono usi civici o perchè furono commutati o transatti secondo le leggi del tempo, o perchè il magistrato ha già giudicato che tali diritti non esistono. Anche in questi casi la dichiarazione del Presidente del Consiglio evidentemente non può essere applicabile. Ma purtroppo queste ingiustificabili invasioni sono state e sono tuttora frequenti, e non si capisce davvero come il Governo le abbia tollerate o almeno non abbia fatto tutto quello che era in suo potere per far rispettare la legge.

Forse, e senza forse, la esitanza, la incer-

tezza del Governo nell'usare della forza, anche nei casi in cui era indiscutibile la necessità del suo intervento, poichè le sentenze del magistrato avevano tolto ogni motivo di contestazione, è stata forse non l'ultima delle cause del moltiplicarsi delle deplorate invasioni.

Ora io credo che sarebbe assai opportuno che il Presidente del Consiglio (ed io di ciò lo prego vivamente), volesse meglio chiarire il suo pensiero a questo riguardo.

Riguardo poi alla proposta sospensiva che è stata presentata, io dirò poche parole: dal momento che una legge che regola in via definitiva questa vessata materia degli usi civici è ormai pronta per essere presentata, che convenienza vi è ad approvare un provvedimento d'indole assolutamente provvisoria? E credete voi che quando gli arbitri abbiano, con sommarie indagini, affermato l'esistenza di diritti civici sopra un determinato appezzamento di terra, e i contadini si siano immessi in possesso, credete voi davvero che quando intervenga una sentenza magari della Corte di cassazione, che dichiari inesistenti questi diritti, sia cosa facile espellere gli invasori?

A me pare che questo giudizio o parere provvisorio, che gli arbitri sono chiamati a dare possa nuocere e non giovare, imperocchè così si viene a pregiudicare col fatto una situazione che è bene rimanga impregiudicata, fino a che il magistrato non abbia detto l'ultima e definitiva parola.

È per questo che mi sono compiaciuto che il senatore Scialoja abbia precisato la proposta sospensiva del senatore Cavasola. Qualche cosa può essere utile che si faccia subito, soprattutto per sospendere le quotizzazioni; ma una soluzione provvisoria, come quella che col presente progetto di legge si propone, è inopportuna e nociva.

Per questi motivi voterò la proposta sospensiva del senatore Scialoja.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il discorso del senatore Di Camporeale mi ha fatto perdere una illusione. Io credevo di possedere qualche attitudine ad esprimere chiaramente il mio pensiero, ma vedo purtroppo che ieri non vi sono riuscito.

La materia del resto è così complicata, come dissero tutti i senatori che ne hanno parlato, che non è maraviglia se anche io non sia riuscito a spiegarmi in modo abbastanza chiaro.

Non vi è alcuna parte d'Italia in cui esistano, come nel Lazio, e da tempi remotissimi, usi civici, diritti questi variabilissimi da comune a comune.

In molti luoghi i contadini fecero valere legalmente il loro diritto, ed i tribunali o lo riconobbero, o rimasero incerti se, dove, come e fin quanto esso si estendesse.

In molti luoghi i contadini stessi se ne valsero con maggior o minor larghezza, secondo la maggiore o minore tolleranza dei proprietari, e secondo la maggiore o minor estensione dei reciproci diritti sulle proprietà in questione.

Notisi che qui non si tratta di semplice servitù, ma di vera e propria comproprietà, vantando la massa della popolazione questi diritti, per uso antichissimo, forse anche preesistente all'epoca feudale. Ma questa è una questione storica, e lasciamola da parte. Certo si è che tutti quelli che hanno qui parlato nell'interesse dei proprietari, hanno riconosciuto che si tratta di diritti che esistono da molti secoli, e che consistono in alcuni luoghi, nel tagliare la legna nei boschi, in altri nel seminare alcuni appezzamenti di terra e fare proprio il raccolto, in altri anche, nel condurre a pascolo il bestiame, ed in altri luoghi infine nel raccogliere dell'erba.

E non è men dubbio che delle popolazioni intere fondavano le loro risorse sull'esercizio di questi diritti civici.

Sono sorte, a questo proposito, moltissime contestazioni, contestazioni che sarà bene risolvere con una legge definitiva, non facile a farsi, ma cui bisognerà pure addivenire. Intanto lo stato presente di cose fa sì che in molti luoghi nascano controversie violente, fra proprietari che non vogliono riconoscere questi diritti, ed i contadini che li vogliono far valere. Questi ultimi entrano nei fondi con zappe e con strumenti per coltivarli: ciò che essi dicono esser nel loro diritto di fare.

Per ovviare a siffatta anormale e pericolosa condizione di cose, che cosa domandiamo noi? Che si faccia una legge, in effetto della quale vi sia un giudice, che possa dichiarare se detti

contadini siano o non nel legittimo possesso di questi usi civici.

Il senatore Di Camporeale non ha contestato che nella prima delle ipotesi da lui fatte, quando cioè si tratta di gente che esercitò questi diritti in passato, e vuol continuare ad esercitarli, essa abbia il diritto di entrare nel fondo per farlo.

Però aggiungeva: vi sono alcuni che da diversi anni non esercitavano più alcun diritto, o lo esercitavano in modo più ristretto; ed allora io domando: in questo caso, chi deve essere il giudice della controversia? Forse il brigadiere dei carabinieri?

Quando vi sono di coloro i quali affermano che essi esercitano in quel momento lo stesso diritto che hanno esercitato per lo passato, ed è il proprietario che lo vuole loro impedire, io domando: con qual veste l'autorità di pubblica sicurezza, la forza pubblica, può intervenire in tale contesa per dar ragione agli uni o all'altro?

DI CAMPORALE. Ma vi è il Codice civile che definisce ciò che è possesso.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La determinazione del possesso, creda onorevole Di Camporeale, non è così semplice come ella vorrebbe fare apparire, perchè si tratta di stabilire se negli anni precedenti siano stati o no esercitati questi usi civici.

DI CAMPORALE. È questione di fatto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Appunto per questo noi chiediamo l'istituzione di una Commissione arbitrale, affinché essa, cioè, pronunziandosi su di una questione di fatto, dica, se i reclamanti intendano esercitare, oppure no, un legittimo diritto.

Questo è proprio ciò che noi domandiamo. Il testo del progetto di legge, così come è proposto, dice appunto: « Nei casi però di attentati al possesso commessi con violenza, prima di ogni altro provvedimento di natura arbitrale, dovrà ordinarsi dalla Giunta, ed eseguirsi, la reintegrazione.

La Giunta d'arbitri che sta sul luogo è in grado di esaminare se i diritti vantati abbiano, o no, fondamento, e riconoscendo la legittimità del loro esercizio, ne ordina la reintegrazione. Emesso questo ordine, la forza pubblica interviene, e lo fa eseguire. Ma pretendere che sia un delegato di pubblica sicurezza, o un bri-

gadiere dei carabinieri che intervenga per risolvere l'insorta controversia, non mi pare ammissibile, oltre che il loro giudizio non offrirebbe le necessarie garanzie...

DI CAMPOREALE. Ci sono i pretori i quali possono intervenire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Credo più efficace la sentenza di una Giunta arbitrale, che non quella di un pretore onorario. D'altronde ritengo che gl'interessi stessi dei proprietari sono assai più tutelati dal giudizio collettivo di una Giunta d'arbitri, la quale è ben pratica di questa materia per averla studiata lungamente, esercitando le sue funzioni da circa vent'anni, anzichè dal giudizio di un pretore o di un vicepretore, il quale, essendo per lo più un funzionario, non nativo di quei paesi, non ha molta conoscenza della materia stessa, e quindi non presenta sotto questo punto di vista garanzie serie così come la Giunta di arbitri.

Qui non v'è da farsi illusioni; la materia è complicatissima, e le controversie sorte hanno destato un fermento grave nella provincia di Roma. Se noi non stabiliamo un giudice che presenti garanzie serie per la loro risoluzione, avremo questi due effetti: da un lato un eccitamento delle popolazioni molto maggiore di quello che si è verificato finora, e dall'altra l'autorità di pubblica sicurezza, che non potrà provvedere al pieno ristabilimento dell'ordine.

Questo argomento è stato studiato profondamente dal Governo ed è stato discusso lungamente nell'altro ramo del Parlamento. Approvato da questo il presente disegno di legge, esso è stato sottoposto al Senato, ove una Giunta competente e disinteressata lo ha esaminato, formulando le sue proposte.

Io non posso assumermi la responsabilità di far continuare lo stato attuale di cose, ed intendo in ogni modo salvaguardare assolutamente la responsabilità del Governo e quella della rappresentanza nazionale; l'uno e l'altra avendo adempiuto a ciò che ritenevano un loro dovere. Se il Senato crede di lasciare lo stato attuale di cose, è nel suo diritto, ma io ne declino qualunque responsabilità. (*Commenti*).

#### Presentazione di una relazione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Scialoja della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge sugli usi civici.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Innanzi tutto debbo rammentare al ministro che io avevo fatte tre ipotesi ed egli ha parlato soltanto di due...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sulla terza siamo d'accordo, l'autorità interviene.

DI CAMPOREALE. Mi rallegro di questa affermazione, ma l'onor. ministro sa, perchè è stato riferito qui in Senato, che questo avviene continuamente, e che anche presentemente vi sono molte tenute e terre nella provincia di Roma, sulle quali il magistrato ha giudicato non esistere usi o diritti civici di sorta alcuna, le quali sono invase e occupate da estranei, e, malgrado tutte le richieste fatte alle autorità, i proprietari non arrivano a poter far liberare le loro terre da questi occupanti.

Questo è uno stato di fatto assolutamente deplorabile e che incoraggia nuove invasioni. L'altro punto sul quale l'onor. ministro ha insistito molto è quello della difficoltà di potere constatare se i contadini invasori esercitano un diritto basato sul possesso.

L'onor. ministro dice che gli arbitri sono più competenti a giudicare dell'esistenza di questo fatto di quello che non possa essere il pretore; sarei d'accordo se si trattasse di decidere una questione di diritto, ovvero se si trattasse di risolvere questioni di limiti e di misura. Ma quando si tratta della semplice constatazione del possesso di fatto, non c'è bisogno di arbitri, c'è il Codice, il quale dice chi è competente a giudicare della questione di possesso. Non è questa una questione speciale alla provincia di Roma; ogni giorno in tutte le parti d'Italia l'autorità giudiziaria, ossia il pretore,

giudica sulla esistenza, o meno, di questo stato di fatto. Non credo proprio che ci sia bisogno di una Giunta di arbitri per sapere se sopra un determinato appezzamento di terra questi usi civici sono pacificamente, nel senso voluto dal Codice, esercitati in atto, o se trattisi semplicemente di rivendicazioni più o meno ipotetiche. In questo stadio si tratta di semplice questione di fatto, che non deve essere difficile di accertare.

Ben diverso e più difficile, massime nella provincia di Roma è il giudicare la questione di merito e si potrà discutere se è meglio che queste questioni sieno risolte dai magistrati ordinari o da una magistratura speciale; ma quando si tratta del possesso attuale mi pare per questo non vi sia nessun bisogno di una giurisdizione e di una magistratura speciale, e non vi possa essere alcuna incertezza sui doveri che spettano al Governo. Questo solo volevo rispondere al Presidente del Consiglio.

VISCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non sente il bisogno di interloquire ancora una volta, sul merito della questione; ed in ogni modo questo non avrei fatto io, poichè a nome suo, ha già riferito con relazione scritta il senatore Barracco Roberto, e oralmente il collega Tiepolo, entrambi meritamente encomiati. Egli è perciò che nessun'altra dichiarazione occorre al riguardo.

L'Ufficio centrale si crede nel dovere di manifestare la sua opinione sulla proposta sospensiva.

È bene chiarire che ci vennero presentate due proposte di sospensione; una subordinata, di semplice rinvio per maggiore studio da parte del Governo con l'Ufficio centrale, e l'altra, se la subordinata non fosse accettata, di rinvio puro e semplice.

Ad una simile proposta di sospensione pura e semplice, l'Ufficio centrale, dopo aver detto con la relazione scritta che raccomandava al Senato l'accoglimento del disegno di legge venuto dalla Camera, salvo taluni emendamenti, non può oggi aderire.

L'Ufficio centrale ha manifestato il desiderio che venissero accolti alcuni suoi emendamenti dei quali ha dato ragione; e questo desiderio

è ancora vivo, specialmente dopo le parole dette ieri dal ministro di agricoltura, industria e commercio, che è disposto e pronto a discutere con noi tali ed altri emendamenti.

In queste condizioni di cose non possiamo votare a favore della sospensiva pura e semplice; e perciò dichiaro che, a maggioranza, l'Ufficio centrale voterà contro anche per la ragione, che ci sembra molto semplice, cioè che, trattandosi di una legge provvisoria la sospensiva di essa significherebbe un rigetto, e tanto varrebbe votare contro la legge medesima, per rimanere nello *statu quo ante* e non farne niente, fin quando sarà pronta la legge definitiva preannunciata.

Noi vogliamo la legge; la vogliamo emendata, e sarà solamente nella mancanza di emendamenti che potremo indurci a votar contro.

Ma vi è un'altra proposta, ed è quella che io ho qualificato subordinata. Il senatore Scialoja vorrebbe sospendere la discussione di questa legge fin quando l'Ufficio centrale ed il Governo insieme non avranno fatto migliori studi, o non li avranno completati, specialmente in seguito a talune idee da lui manifestate.

Ora io non capisco questo nuovo regolamento, o questa nuova procedura per le nostre discussioni. L'Ufficio centrale ha presentato degli emendamenti, e, dal momento che non ne ha presentati altri, significa che esso ha creduto di assolvere così al compito suo. Se vi sono senatori che hanno ancora delle altre idee, le formulino in opportuni emendamenti, e questi presentino alla Presidenza, e noi ci dichiariamo lietissimi, dispostissimi a discuterli con tutta la dovuta deferenza.

Il sistema diverso, quale sarebbe quello indicato dal signor senatore Scialoja, significherebbe ch'egli vuole declinare quasi quasi una personale responsabilità. Egli, in altri termini, indica delle idee, ma circa al concretarle, vuole che ce ne occupiamo noi. No, questo significa perturbare il compito di un'assemblea legislativa, la quale trae la sua forza appunto dal diritto di emendamento di ciascuno dei suoi componenti, onde nasce il lavoro collettivo che corrisponde presumibilmente alla volontà della maggioranza della nazione.

Ad esempio, a noi dell'Ufficio centrale fu gentilmente data notizia dall'egregio senatore Fabrizio Colonna di taluni emendamenti che egli

aveva in animo di presentare. Noi fummo lietissimi di esaminarli e di ravvisare in essi non poche delle idee che già erano state la precipua ragione dei nostri emendamenti. Se il senatore Fabrizio Colonna, insistesse nel suo pensiero, ed egli od altri servendosi del suo diritto di senatore, secondo il regolamento, li presentasse al Senato, noi li discuteremmo e trarremmo vantaggio dalle proposte, dando così al paese la prova che la legge è la risultante dei consigli di tutti i più competenti di questo alto Consesso.

Quindi è che, fino a quando gli emendamenti non ci verranno presentati, l'Ufficio centrale non potrà ragionevolmente accettare una sospensiva quale è proposta dal senatore Scialoja.

Capisco che l'abitudine dei professori è quella di dare ai giovanetti, agli studenti il compito da svolgere a casa; ma il senatore Scialoja comprende che compiti non vanno dati a senatori, ond'io lo prego di dimenticarsi di esser professore, e di mettersi a lavorare con noi. Formulate gli emendamenti, noi li esamineremo; ma non diteci: andate a studiare un'altra volta, specialmente dopo esserci adunati per questa legge circa dieci volte, appunto in omaggio alle osservazioni che ci venivano preannunciate da uomini così eminenti e competenti.

Detto questo, è inutile aggiungere che l'Ufficio centrale, a nome del quale io parlo, in qualità di presidente, non potrebbe, nella sua maggioranza, accettare neanche questa sospensiva.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Signori senatori. Vi sono due proposte sospensive. La prima dell'onorevole Cavasola; l'altra dell'onorevole Scialoja. Dico francamente: io intendo la prima; non l'approvo, nè la voto, ma la capisco.

L'onorevole Cavasola parte da questo concetto: Il provvedimento legislativo che voi proponete, d'indole temporanea non risponde al fine, e secondo lui, non risponde alle esigenze di oggi, mette in pericolo il domani e pregiudicherà forse i criteri ai quali dovrebbe essere informata la legge che ci promette, prendendo a norma un sistema errato.

L'onorevole Cavasola ha svolto questo concetto, secondo il suo modo di vedere, con quell'abilità, con quell'intelligenza e con quella sagacia

che noi sempre apprezziamo; questa proposta sarebbe ragionevole se noi riconoscessimo esatte le premesse, e sussistenti i pericoli ed i timori da lui così calorosamente segnalati. Ma non intendo la proposta dell'onorevole Scialoja.

Egli vuole questo: si rimandi questo disegno di legge all'Ufficio centrale perchè, d'accordo col Governo, studi di nuovo, onde introdurre modificazioni, emendamenti, aggiunte alla legge, senza che egli ne abbia proposto alcuna. In sostanza dice al Governo ed all'Ufficio centrale: studiate ancora. Ma davvero può dirsi ciò? Quali elementi per dimostrarlo? Nessuno. L'onorevole ministro d'agricoltura ha formalmente dichiarato al Senato, che questo disegno di legge è frutto di lunghi studi della difficile questione e della situazione attuale errata, della impossibilità di dare esecuzione alla legge del 1888-1891 e vi dice che fu confortato in ciò dall'avviso di persone autorevoli. Che l'Ufficio centrale abbia con amore, con intelletto, con senso pratico studiato l'argomento, lo dimostra la splendida relazione e gli emendamenti presentati...

VISCHI, presidente dell'Ufficio centrale. In due edizioni.

PARPAGLIA. Ora, che cosa pretendete dal Governo e dall'Ufficio centrale, che hanno consacrato tempo, fatica e studi per concretare questo disegno di legge? Io non lo capisco. È vero che avvenne qualche volta di rimandare una legge alla Commissione od Ufficio centrale, perchè d'accordo col Governo fossero introdotti emendamenti. Ma quando? Quando si erano già presentate proposte di aggiunte, modificazioni al disegno di legge in discussione, quando dalla discussione stessa si era riconosciuta la necessità di accordarsi su determinati criteri e presentare opportune modificazioni, quando si era chiarito, nella discussione degli articoli, la deficienza di alcune disposizioni e la necessità di integrarle con altre, e ciò emergeva da specifiche proposte fatte nel Senato da coloro che presero parte alla discussione.

Ma oggi che cosa abbiamo noi di concreto per poter dire all'Ufficio centrale ed al Ministero: studiate ancora, formulate nuovi emendamenti? Nulla, assolutamente nulla.

Perciò io dico che se può avere una giustificazione la proposta Cavasola di assoluto rigo della legge, che così suona la sospensiva, qualora il Senato accogliesse i suoi mo-

tivi e dividesse le sue brutte previsioni, nessuna ne può avere la sospensiva Scialoja. Io respingo e l'una e l'altra.

La sospensiva, dopo le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio, porterebbe a delle gravissime conseguenze, anche per l'ordine pubblico.

Il Presidente del Consiglio oggi ha chiaramente dichiarato al Senato: È vero quanto si lamenta; è vero che in alcuni comuni i contadini si sono portati su alcune terre, in numero imponente, anche di centinaia, è vero che il numero delle persone potrebbe quasi mostrare un concetto di violenza morale; ma è pur vero che quei contadini non si recarono armati col proposito di offendere persone o usare vera violenza; essi avevano per arma la zappa e la vanga, istrumenti per dissodare, per coltivare un lembo di terra, sulla quale credono di aver da secoli il diritto di lavorare per provvedere agli urgenti bisogni della famiglia. In sostanza essi credono esercitare un diritto imprescrittibile. In queste condizioni la forza non può intervenire a difesa del proprietario, che afferma assoluto il suo diritto di proprietà. Un brigadiere dei carabinieri, un delegato di pubblica sicurezza non può farsi giudice del rispettivo diritto. Di fronte a questo stato di cose si rende impotente la sua azione, a meno che non sia turbato l'ordine pubblico. Si impone quindi un provvedimento legislativo, direi di attualità temporanea, in attesa della legge che provveda alla situazione nel modo più sollecito.

Le leggi del 1888 e 1891, per dirimere le questioni così intricate tra utenti e proprietari, hanno creato un tribunale speciale di carattere conciliativo: la Giunta d'arbitri. Questa Giunta, oggi tanto discussa da coloro che parlarono contro questo disegno di legge, fu riconosciuta utile, anzi necessaria, quando si discusse la legge del 1888, come quella che era composta di uomini che al valore intellettuale potevano associare la conoscenza pratica delle consuetudini, dell'esercizio, della estensione di questi usi civici nei diversi comuni, perchè, bisogna notarlo, non sono ovunque uniformi. Si ritenne quello il migliore giudice per risolvere le questioni, il miglior mezzo per raggiungere lo scopo tanto desiderato.

Con questo disegno di legge si riconosce ancora la competenza di questa Giunta, e si

affida alla medesima l'autorità esplicita di provvedere, temporaneamente, a dirimere diverse questioni tra proprietari ed utenti di indole possessoria, e soprattutto, e questo è il più importante, per decidere sollecitamente nel caso di turbative di possesso, specialmente se avvengano con carattere di violenza. La Giunta provvede sollecitamente alla reintegrazione e la sua decisione è assolutamente esecutiva. Spiega un'azione sollecita riparatrice da qualunque parte venga la violenza od occulta violazione di possesso dello stato di fatto.

Ora il Governo ci dichiara, che indubbiamente interverrà anche colla forza per far rispettare qualunque provvedimento della Giunta d'arbitri che abbia provveduto sul possesso. La forza interverrà per l'esecuzione di un provvedimento che ha anche carattere d'urgenza. Il brigadiere, il delegato sanno chi ha torto, ed interverranno e dovranno intervenire per respingere qualunque atto violento o di turbativa contro la decisione arbitrale. Ma ora non è possibile, perchè la legge del 1888 non ha potuto avere attuazione.

Ora, signori senatori, dopo tali dichiarazioni, se il Senato respingesse o si accomodasse a rimandare ad altro tempo questa legge, la conseguenza ineluttabile, fatale, disastrosa sarebbe questa: che si darebbe quasi incitamento a continuare le invasioni, a compiere nuovi atti di turbativa di possesso, anche di carattere tumultuario, perchè noi abbiamo qui proclamato a voce altissima che le leggi del 1888 e 1891 han fatto fallimento, nè si sono applicate nè si possono applicare e la nuova non si vuole; rimane così incoraggiato l'enorme numero di coloro che credono, anche a torto, di esercitare pretesi dritti. La polizia si limiterà a tutelare l'ordine pubblico, ma lascerà coltivare, lascerà pascolare e lascerà seminare, anche quando le persone fossero in gran numero. L'inerzia della forza sarebbe loro d'incoraggiamento. Il Governo ha detto: senza questa legge mi troverò in queste condizioni.

Esistono, è vero, le norme ordinarie che provvedono alle turbative di possesso, alla manutenzione ed alla reintegra, poichè non bisogna poi affermare che al riguardo le nostre leggi non provvedono. Il nostro Codice di procedura provvede a tale bisogno, tutela il possesso, col duplice metodo della manutenzione e della

reintegra. Non siamo certo in un paese barbaro senza legge al riguardo. Ma fa d'uopo confessare che i nostri procedimenti procedurali non sono di sollecito corso, vi sono interminabili formalità, che poste in mano di persone interessate, danno mezzo e modo di prolungare e paralizzare anche i provvedimenti che dovrebbero avere carattere di urgenza.

Esaminiamo, discutiamo la legge, introduciamo pure gli emendamenti che si crederanno utili; ma la legge s'impone in questo momento. Il Governo, ripeto, dichiara: con questa legge io posso intervenire anche colla forza per reprimere lamentati abusi, per impedire volute violenze, per tutelare riconosciuti diritti. Senza di essa la mia azione è paralizzata.

Pensiamoci bene: con la situazione attuale, le condizioni si aggraveranno indubbiamente, perchè le popolazioni agricole del Lazio sentiranno un senso d'incoraggiamento, per esercitare diritti su terre che essi ritengono esser quasi di loro proprietà, consacrata da usi secolari. Essi dicono e diranno: sempre abbiamo lavorato e coltivato queste terre in pochi o in molti, nessuno può toglierci il pane.

Così, con animo tranquillo, esprimo il mio voto per respingere qualunque proposta od ordine del giorno di carattere sospensivo. Se si presentano emendamenti, oltre quelli dell'Ufficio centrale, che fino da questo momento dichiaro di accettare, li discuteremo e darò il mio voto a qualunque temperamento che valga, non solo a tutelare il dritto degli utenti, ma pur quello dei proprietari, poichè è bisogno supremo civile di tutelare la proprietà da illeggittimi attentati. Respingere la legge o rimandarla, sarebbe disarmare il Governo, ciò che io non posso nè debbo fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja per svolgere il suo ordine del giorno.

SCIALOJA. Signori senatori, l'inizio della discussione di questa legge è stato alquanto disgraziato, perchè vi si è unita una questione del tutto diversa, quella che sorgeva dall'interpellanza del senatore Odescalchi, diretta al ministro dell'interno e relativa all'uso della forza pubblica negli attentati tumultuari al possesso in questa materia.

La legge che noi dovremmo discutere non

si riferisce minimamente a tali questioni di polizia; non è il ministro dell'interno che con la spada di Brenno possa far scendere l'un piatto o l'altro della bilancia; la legge è relativa a questioni di puro diritto e di procedura. A me dispiace che si sia voluta portare la serena discussione di problemi così importanti di diritto nel campo politico, nel campo della polizia, in cui i criteri possono essere totalmente diversi. Rimettiamoci sul vero nostro terreno.

Noi abbiamo qui un disegno di legge di natura provvisoria, in cui si dichiara che il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il ministro di grazia e giustizia debbono nel termine di sei mesi presentare una legge definitiva sulla materia di questi diritti e di queste servitù; ed intanto ci si propone di votare d'urgenza alcuni provvedimenti per impedire che in questo poco tempo si producano effetti dannosi con l'applicazione delle leggi vigenti. Questo è lo stato delle cose; non lo gonfiamo artificialmente per fare una questione politica di un problema giuridico che non può avere questo carattere. Quando non ci sono buone ragioni si dice: c'è la questione politica. Forse così si sono votate tutte queste leggi, che dopo due o tre anni si devono mutare od emendare, perchè si mostrano disastrose; se invece si ragionasse su ciascun argomento per quello che è, noi faremmo leggi migliori e più durevoli.

Ora in questa legge si propongono provvedimenti di ordine diversissimi fra di loro; ve ne è uno primo, contenuto nell'art. 1° del disegno di legge: sospensione delle due leggi precedenti del 1888 e del 1891, salvo per quel che si riferisce ai giudizi di riconoscimento e di misura dei diritti in questione. Poscia viene una serie di disposizioni dirette ad attribuire alla Giunta degli arbitri, che per le leggi vigenti (non si tratta di costituire nuovi arbitri) ha la cognizione delle controversie di diritto in questa materia, una ulteriore competenza. Dopo avere giudicata la questione circa l'esistenza dei diritti pretesi dagli utenti, si vuole che la Giunta con provvedimenti di natura provvisoria stabilisca l'esercizio di questi diritti; dia in modo provvisorio ed arbitrario, nel buon senso della parola, i provvedimenti per l'esercizio di questi diritti, salvo il regolarli definitivamente quando

verrà la promessa legge, che dovrà presentarsi non più tardi del giugno 1908.

Lo svolgimento dei concetti di questo secondo ordine è fatto nel massimo numero degli articoli del progetto; ma nell'art. 4 è inserita anche un'altra disposizione di grandissima importanza.

Si dice nell'art. 4 che la Giunta degli arbitri ha in sostanza la cognizione anche del possessore, ma in limiti molto ristretti, nei casi di attentato al possesso commesso con violenza: allora si ordinerà prima di tutto la reintegrazione.

Il resto delle disposizioni circa le spese, ecc., non si riferisce al contenuto essenziale della legge.

Io riduco la parte essenziale a tre concetti, ed in questo credo di non errare: Sospensione delle leggi del 1888 e del 1891 per tutto ciò che non si riferisce ai giudizi di cognizione dell'esistenza e misura dei diritti; aggiunta a questi giudizi di provvedimenti arbitrari e provvisori circa l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli arbitri; possessore giudicato dagli arbitri stessi, ma ridotto alla reintegrazione nel caso di violento attentato al possesso.

Ora, se la legge si riferisce essenzialmente a questi tre punti, a me pare che sia accettabile relativamente al primo punto, non accettabile rispetto agli altri due; ed è per questo che io parlo nella discussione generale. Non mi riferisco alle singole disposizioni degli articoli, ma alla compagine essenziale dei principî dominanti tutta questa legge.

Io credo che le disposizioni relative agli ultimi due punti non sieno necessarie o siano da modificarsi essenzialmente, non per via di salutarî emendamenti. Ecco la ragione della mia proposta sospensiva.

Comincio col dichiarare che la mia sospensione non ha minimamente carattere di rigetto della legge senza esame, non ha minimamente carattere di rinvio a tempo indeterminato, ha soltanto questo significato, che, se i concetti che io svolgerò al Senato sono esatti, è molto meglio che siano esaminati tranquillamente dall'Ufficio centrale e dal Governo. Non c'è bisogno di lunghi studi, appunto perchè l'Ufficio centrale è composto di persone dotte e competentissime, ed i ministri hanno da lungo tempo studiata questa materia. Si tratta tut-

tavia di concetti gravi, la cui gravità io vorrei che i colleghi del Senato sentissero come la sento io.

Il secondo punto, come ho detto, è quello del potere attribuito alla Giunta di arbitri di provvedimenti transitori e arbitrari circa l'esercizio interinale di questi diritti civili. Io penso che, una volta che tali provvedimenti devono succedere alla cognizione in petitorio dei diritti medesimi, è molto più semplice nel breve periodo transitorio, che non dovrebbe durare oltre un anno o due, di lasciare gli utenti usare dei loro diritti riconosciuti da sentenza, così come li hanno usati già forse per 500 anni fin ad ora.

Che bisogno c'è di un provvedimento diverso, che abbia carattere provvisorio, che muti ora lo stato delle cose, per rimutarle poi fra due anni, quando questo stato di cose è gravissimo? Questi provvedimenti di natura provvisoria ed arbitraria potranno consistere anche nell'ammettere le popolazioni al godimento di diritti, che non abbiano posseduti nei tempi precedenti? Come si cacceranno più queste popolazioni, le quali avranno, per lo meno, l'illusione di un titolo creato dal giudice apposito? Oppure, in via provvisoria, si potrà diminuire l'esercizio del vero diritto di questi contadini? E perchè debbono esserne privi in un periodo transitorio? Se c'è stata una sentenza che dichiara la esistenza e la misura del diritto, lasciate i cittadini goderne così, come fu dichiarato.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. È per la mancanza della sentenza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nei giudizi istituiti o che si istituiranno...

SCIALOJA. Nei giudizi istituiti o che si istituiranno, gli arbitri si limiteranno anzitutto a giudicare sull'esistenza della natura e dei limiti degli usi civili. Aggiungeranno poi i provvedimenti provvisori. Dunque faranno una sentenza anche su questo punto. Se non intendete dir ciò, avete espresso una cosa per l'altra...

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. La faranno anche adesso.

SCIALOJA. Se non vi è nulla di nuovo, cancellate questa disposizione.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, indu-*

*stria e commercio.* Sono connesse le due disposizioni, le legga insieme. *Incivile est...*

SCIALOJA. Il progetto dice: « Queste si limiteranno a giudicare sull'esistenza degli usi civici ed a provvedere, ecc., sull'esercizio di essi ». Di essi? di che cosa? Dei diritti giudicati. Scrivete più chiaramente la legge.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* Si emenderà, se occorre.

SCIALOJA. Così come è stato scritto e così come è stato finora anche illustrato, quest'articolo ha questo significato. Se voi lo muterete, siamo d'accordo.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* C'è l'art. 5 che tempera tutto.

SCIALOJA. Io dico che nell'art. 2, così com'è scritto, si tratta di giudizi in cui gli arbitri devono sentenziare sul merito, e quindi provvedere come amichevoli compositori; abbiamo sempre una declaratoria di diritto con un regolamento provvisorio dell'esercizio dei medesimi. E la ragione c'è. Io, infatti, non affermo già che sia disposizione irragionevole; io non l'approvo; ma la ragione c'è. Sospesa con l'art. 1 la legge del 1891, la quale disponeva che, appena dichiarati, questi diritti erano aboliti e si doveva procedere all'affrancazione e alla ripartizione delle terre; era necessario di dire, che cosa i giudici, dopo aver riconosciuti esistenti questi diritti, dovessero fare effettivamente. Se si mantenesse la legge del 1891, non potrebbero disporre circa l'esercizio di diritti che non dovrebbero più esercitarsi, ma si dovrebbero affrancare. Ma sospendendo l'applicazione delle precedenti leggi, era ragionevole che la nuova legge dichiarasse che intanto provvisoriamente gli arbitri definissero il modo di esercitare i diritti.

Dunque io non trovo questo sistema irragionevole, ma soltanto trovo che non è opportuno e che lo si dovrebbe sostituire con un altro provvedimento.

Io propongo che invece di far regolare arbitrariamente e provvisoriamente l'esercizio dei diritti che sono dichiarati, si lascino gli utenti godere senz'altro questi diritti dichiarati, sulla cui esistenza e misura non ci può essere più alcuna discussione. Quando verrà la futura legge promessa, troverà questi diritti dichiarati giudiziariamente ed usati legalmente e provvederà

come crederà opportuno: o li abolirà ripartendo le terre, se tornerà al sistema della legge del 1891 (che sarebbe pessima cosa), o troverà altri compensi, o finalmente li manterrà (cosa che trovo in più di un caso consigliabile). Intanto io dico: poichè questi diritti hanno esistito fino ad oggi, nonostante la legge del 1888, che li aboliva, che male c'è che in via transitoria esistano ancora, così come sono dichiarati, senza un nuovo provvedimento di natura non definitiva? Perchè costituire provvisoriamente un diverso stato di cose?

Io ripeto: non gonfiamo le cose. Su questo punto il mio pensiero è solo sotto questo aspetto diverso da quello della legge; ma tuttavia si tratta di cosa importante, perchè io non vorrei che si creasse un nuovo stato di fatto, che tornasse ad essere a sua volta una difficoltà maggiore alla legge ventura, la quale pare sia tanto difficile che ci si sta a studiare sopra da tre anni ed ancora non si è riusciti a presentare un disegno di legge.

E vengo al terzo punto. Vorrei che l'onorevole Presidente del Consiglio avesse la bontà di sentirmi su questo terzo punto, perchè è quello che più si ricollega alle questioni, sulle quali egli ha ieri parlato. Io della questione di polizia non mi occupo, ma mi occupo di quello che egli ha discusso a proposito della questione di polizia: parlo della materia possessoria.

Si dice dal Presidente del Consiglio e si ripete dai senatori che gli hanno fatto eco: se noi non provvediamo con questa legge, casca il mondo, avviene la rivoluzione nel Lazio, ecc.

Ma, infine, che cosa ci si propone? Una cosa stranissima, mi si scusi la parola se può parere irriverente, ma io parlo dal punto di vista astratto e teorico.

Qui si dice che la Giunta degli arbitri è costituita giudice del possessorio nei casi di attentato violento al possesso attuale. Questa oscurissima disposizione della legge, la quale invece di troncane le questioni ne farebbe sorgere chi sa quante altre, è stata illustrata dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, nel suo notevole discorso di ieri. Ed io a questo proposito ieri diceva, in un modo che poteva parer poco riverente, ma che certo tale non era nella mia intenzione, che l'illustrazione fattane dal ministro di agricoltura, industria e commercio era la più bella confuta-

zione della disposizione del disegno di legge attuale; perchè egli dichiarava che intendeva di trasportare i giudizi possessori dal pretore alla Giunta d'arbitri, e ciò ha ripetuto anche il Presidente del Consiglio pochi minuti or sono: è meglio che del possessorio si occupi la Giunta di arbitri anzichè un vice-pretore onorario. (Io non so perchè si parli del vice-pretore onorario e non del pretore ordinario). Ma la questione veramente è diversa e in essa sta la gravità di questa disposizione.

Se si trattasse unicamente di trasportare la competenza dal pretore alla Giunta d'arbitri, non avrei nessuna difficoltà ad accettare il disegno di legge in questa parte. Non vi applaudirei certamente, perchè tali mutazioni di competenza a me non sembrano necessarie nella massima parte dei casi; ma non avrei una grande difficoltà ad accettare questa mutazione, e cederei volentieri all'opinione degli altri. Ma qui si fa qualche cosa di straordinariamente eccessivo in materia di giudizi possessori, e quel che mi dispiace, da quanto ho sentito finora, si fa senza accorgersi di farlo.

Il giudizio possessorio, anche in questa materia, non consiste soltanto nella reintegrazione in caso di violenza. Come ho avuto l'onore di dire ieri in quelle poche parole che ho pronunziate, i giudizi possessori possono anche in questa materia essere tutti i giudizi possessori del diritto civile.

Anzi, se vi è differenza possibile fra questa materia e quella del comune diritto civile, è che il possessorio in questa materia si estende al di là del comune.

I giudizi di manutenzione sono spesso i più importanti, lo sappiamo tutti. Nel caso nostro la manutenzione si può ammettere certamente da parte del proprietario, il quale sia turbato nel suo possesso pacifico da atti di innovazione compiuti da terzi; i terzi possono essere anche cittadini che pretendano di esercitare un diritto civico.

Ora voi con questo progetto di legge, o volendolo o non volendolo (dovrei dire non volendolo, perchè l'onor. ministro di agricoltura diceva di voler trasportare tutto il possessorio dal pretore agli arbitri), avete abolito il giudizio di manutenzione, poichè lo sottraete al pretore e non lo date alla Giunta di arbitri.

In secondo luogo, io ritengo, quantunque la

questione sia controversa per la natura dei diritti degli utenti così complessa varia e diversa, che anche gli utenti abbiano qualche volta diritto all'azione di manutenzione, in tal modo che, se il proprietario turba il loro uso, essi possano rivolgersi in possessorio contro il proprietario per far rispettare la pienezza del possesso del loro uso.

Ora di questo possessorio, che è reciproco, che è il più importante praticamente, non vi è una parola in questa legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vi è l'articolo 4, primo capoverso.

SCIALOJA. Leggiamo dunque l'articolo: « non riuscendo la conciliazione... ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se lei legge dei pezzi staccati, non potrà vedere quello che io dico; legga per intero.

SCIALOJA. Nel primo capoverso è scritto: « quando riconosca il possesso di fatto degli usi civici... »; ma questo non significa respingere le turbative del possesso. Qui è menzionato il possesso richiamato dall'art. 1 della legge del 1901, il quale dice che la dichiarazione della esistenza dei diritti è fatta dalla Giunta di arbitri in base al possesso di fatto; questo non è la base di un giudizio di manutenzione, è la base del giudizio petitorio.

Voi date alla Giunta d'arbitri il diritto di ordinare un regolamento per il futuro, che non ha che fare col vero giudizio possessorio. Dovete invece stabilire un giudice che respinga la turbativa da una parte e dall'altra, come si fa nell'ordinario giudizio di manutenzione.

Volete che questo giudizio di manutenzione sia conservato ai pretori? Non mi oppongo. Volete trasportarlo alla Giunta degli arbitri? Non mi oppongo neppure; ma bisogna dirlo chiaramente.

Quanto allo spoglio (prego di prestarmi attenzione, poichè la materia è intricata ed è troppo tecnica e alla discussione di essa l'Assemblea forse si annoia), quanto allo spoglio, noi sappiamo che per diritto comune si ammette l'azione di reintegrazione in due casi: nel caso di spoglio violento e in quello di spoglio clandestino. E la parola spoglio violento, che ha un'apparenza di terribilità nella sua prima significazione, si è molto attenuata nel-

l'applicazione, perchè la violenza s'intende esercitata anche quando la privazione del possesso avviene contro la dichiarazione di volontà del possessore, senza bisogno della vera violenza materiale. Ora ci si propone invece l'art. 4, che ci dice che la Giunta degli arbitri ordina la reintegra in caso di attentato al possesso.

Per la clandestinità non vi è più azione di spoglio. Mi si obietterà forse: come può essere clandestina l'invasione? Può esser clandestina benissimo; perchè, prima di tutto, non è detto che debbano essere cento o duecento ad invadere, bastano anche due o tre. Contro di questi dovete pur darmi una difesa. Il ministro dell'interno vede sempre la questione della forza armata.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, la vedo anche dal punto di vista suo.

SCIALOJA. Possono esser due o tre gl'invassori del possesso altrui. Ma v'ha di più: la clandestinità giuridicamente non consiste nell'andar di notte, di soppiatto, senza farvi vedere; significa soltanto agire all'insaputa del proprietario, del possessore attuale.

Pur troppo può darsi, ed io lo lamento, che il proprietario molte volte non sappia che cosa accade sul suo terreno. Non potete negarmi che in molti casi, questo spoglio sia clandestino nel senso giuridico della parola, relativamente all'azione possessoria.

Questo spoglio voi non lo contemplate; ed io per questa parte domando solo al ministro che, d'accordo con l'Ufficio centrale, ricostituisca i giudizi possessori. Li ricostituisca, pur deferendone la cognizione alla Giunta di arbitri, o al presidente della Giunta, se così meglio sembrerà; ma io domando che la materia possessoria sia conservata, perchè questa applicazione è importantissima. E se la restituirete nella sua integrità, le questioni di polizia saranno molto minori, perchè in tal modo avrete il giudizio pieno, pronto e rapido. Si potrebbero anche evitare responsabilità penali, poichè vi sarebbe un ritegno a perseguire penalmente dei poveri diavoli che si lasciano sobillare. Datemi il modo di respingerli in via civile, con dichiarazione del giudice, facile e pronta.

Io sono d'accordo col ministro dell'interno nel proclamare il bisogno che siano costituiti

giudizi rapidi, perchè anche l'autorità amministrativa sappia chi deve difendere.

Il Presidente del Consiglio diceva che la questione non è semplice, ed io convengo con lui. La questione è molto più difficile che io non la esponga ora, perchè non ignoro le gravi difficoltà della materia; ma per questo appunto io voglio mantenere tutti i giudizi possessori rendendoli più rapidi, e non abolirne una parte, rendendo le cose più complicate.

Riassumo il mio pensiero. Io approvo il primo principio che è il più grave, la sospensione dell'affrancazione e della divisione delle terre; ritengo che il meglio, dopo la dichiarazione fatta per sentenza, sia lasciar l'uso dei diritti, quale sarà dichiarato o quale è stato già dichiarato; in terzo luogo domando che sia regolata più ampiamente, più completamente di quello che non si è fatto nel presente progetto, la materia possessoria.

Tutto ciò che ho detto finora, costituisce naturalmente un sistema di concetti, che io (torno a dirlo) non sento il coraggio di proporre per via di saltuari emendamenti, articolo per articolo. È un sistema di emendamenti della legge che mi sembra debba trovar luogo precisamente nella discussione generale.

E nel caso che io abbia in tutto o in parte ragione, non intendo come si possa trovare irragionevole la conseguenza che ne traggo, che cioè, se veramente vogliamo metterci per questa via, e vogliamo la legge, come io la voglio, il meglio sia, che fissati alcuni concetti, si preparino nuovi emendamenti con lo studio di 24 o di 48 ore; non per questo cadrà il mondo. Se si fissano alcuni capisaldi, la formulazione degli articoli deve essere fatta un po' più attentamente, che non si soglia fare in piena assemblea; e per questo io prego il ministro di agricoltura industria e commercio e l'Ufficio centrale di volere, nel caso che alcuni dei principî fondamentali e dalle idee esposte da me si ritengano accettabili, studiarne e proporne la formulazione.

Questo sistema non è nuovo: io non sono un vecchio senatore, ma l'ho visto seguire molte volte. Quando vi è un cumulo di emendamenti, invece di far nascere un aborto con la discussione qualche volta disordinata della legge, il Senato prega l'Ufficio centrale di voler

esso formulare emendamenti: ora io credo ben ragionevole seguir questa via anche nel caso presente.

La mia proposta sospensiva ha questo carattere. Io sottopongo al Senato alcuni principii fondamentali, se il Senato crede che in genere essi possano essere accettati, noi preghiamo il ministro di agricoltura industria e commercio e l'Ufficio centrale di volere entrare in quest'ordine d'idee, formulando nei vari articoli della legge quegli emendamenti che la rendano consona ai principii stessi.

In questo non faccio la parte di professore, come l'amico Vischi voleva rinfacciarmi. Qui sono senatore. Egli forse avrà parlato di professori e di giovinotti per farci credere che egli è giovinotto; ma non farà credere a nessuno che io voglia fare qui il professore. Ciò è molto lontano dalla mia mente, anzi mi rimetto ai colleghi dell'Ufficio centrale, dicendo loro: io ho qualche idea non completamente formulata e perciò mi rimetto a voi.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Le ultime parole dell'onorevole Scialoja tolgono alla sospensiva l'importanza che aveva dapprima.

Fu già dagli onor. Cavasola e Scialoja proposta col significato di reiezione del progetto di legge. Dappoi l'onor. Scialoja condannava, non il progetto di legge, ma il ministro e l'Ufficio centrale, invitandoli a maggiori studi. Ora, l'on. Scialoja, pur accettando alcuni punti fondamentali del progetto, crede necessario presentare degli emendamenti, in modo sereno e non saltuario.

Ridotta la proposta a questi termini, l'Ufficio centrale prega il Ministero, cui non può interessare l'affrettare di un giorno l'approvazione del progetto, di consentire a che, chiusa la discussione generale, si rimandi a domani quella degli articoli, per dar modo all'Ufficio centrale di esaminare e riferire sugli emendamenti che l'onor. Scialoja o altri vorranno proporre.

Mi si permetta di esprimere anche il mio pensiero intorno alle cose più notevoli dette dall'onor. Scialoja.

Egli protestò che in un problema giuridico desiderava che non avesse influenza il concetto politico, o di polizia. A me pare invece che il

progetto di legge abbia carattere eminentemente politico...

*Voci*. Ed economico.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*... Quando l'onor. Scialoja si fa a sostenere che, se sono passati 500 anni, si può ancora far di meno di questa legge, egli non tiene conto di quello che avviene nel Lazio, o nelle provincie meridionali, per gli usi civici, o per i demani collettivi, che hanno con i primi grande parte di analogia.

La coscienza di diritti conculcati, vilipesi e sopiti, ovvero indegne sobillazioni per ingiuste pretese di diritti inesistenti, hanno creato da qualche anno dei conflitti, talvolta anche sanguinosi.

L'onorevole ministro dichiara che, nella esistenza di sentenze, sente il dovere di curarne l'esecuzione; ma, quando manca il pronunziato del magistrato, e si contende sull'esistenza o misura di usi civici, trattasi di controversia giuridica, nella quale la forza pubblica non può intervenire.

Così essendo, quale posizione presentasi oggi per evitare invasioni e conflitti? Il progetto di legge vuole appunto provvedere che sieno evitate violenze.

Esso non riguarda l'ipotesi dell'esistenza di sentenze, e lo dichiara esplicitamente l'art. 5; in modo che fu certo un equivoco poi l'affermazione dell'onor. Scialoja che vogliasi porre la Giunta al di sopra dei giudicati; ciò vieta l'art. 5.

Nel difetto di sentenze, si ampliano i poteri della Giunta arbitrale, e non so intendere gli scrupoli dell'onor. Cavasola, perchè la Giunta degli arbitri non si crea oggi, ma esiste con la vigente legge.

Alla Giunta sono concesse due facoltà: decidere temporaneamente e provvisoriamente il modo di esercitare i diritti o le servitù in disputa, e compiere l'ufficio di giudice nel possessorio.

L'onor. Scialoja non combatte l'istituzione della Giunta, ma reputa non completamente regolato il giudizio possessorio.

Egli non ha tenuto conto dell'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, che alla ragionevole presunzione di buon diritto, secondo la proposta ministeriale, sostituisce il possesso di

fatto; in base del quale la Giunta deve rendere i suoi provvedimenti.

Non contiene il progetto l'azione di manutenzione della legge comune, ma, pur intendendosi che la Giunta arbitrale si sostituisce ai pretori per le azioni possessorie, lo che si deduce dall'art. 9, si è disciplinata la manutenzione nelle condizioni speciali della materia singolare degli usi civici; ed è necessario che si dichiarino che, quando poniamo per base del provvedimento possessorio lo stato di fatto, esso vale per l'utente egualmente che per il proprietario.

Proponiamo la reintegranda in caso di violenza, intendendo, come ben disse ieri l'onorevole De Marinis, per violenza anche il fatto del gran numero d'invasori, perchè il numero costituisce violenza.

Non s'è parlato della clandestinità, perchè le folle non invadono clandestinamente, ma potrebbe esplicitarsi maggiormente il concetto dello spoglio o attentato anche nel caso di clandestinità.

Riassumendo, l'onorevole Scialoja accetta l'art. 1, che sospende la vigente legge; accetta la sostituzione della Giunta degli arbitri al pretore; trova imperfetta la locuzione di qualche articolo; ma a ciò si può provvedere con emendamenti, e non con rinvii, che suonino, o possano lasciar supporre, rigetto della legge, la quale è opportuna e urgente.

Onorevoli signori, permettete a chi, anche in questi tempi, non ha difficoltà di dirsi conservatore, di rivolgervi una viva preghiera. Nel paese non sarebbe ben gradito il rigetto del progetto di legge, anche sotto forma sospensiva. Il Senato, che rappresenta quanto v'è di più eletto nel Paese, e specialmente nel censo, non deve far credere di non voler discutere alcuni problemi che, vogliamo o non, vanno discussi e risolti. È precisamente per questo sentimento sinceramente conservatore che prego il Senato di respingere qualsiasi proposta sospensiva che possa significare rimando del progetto di legge, e di voler rinviare a domani la discussione degli articoli per approvare il progetto di legge nella forma che sia la migliore che si possa desiderare. (*Approvazioni generali*).

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Provvederemo ora al sorteggio dei nomi di tre scrutatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede della votazione fatta in principio di seduta.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Tommasini, Odescalchi e Baccelli.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; e prego i signori senatori Tommasini, Odescalchi e Baccelli, sorteggiati quali scrutatori, di procedere allo spoglio delle schede.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sugli usi civici.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Ringrazio il senatore Balenzano per le sue dichiarazioni, che sono, in sostanza, consone ai concetti che io aveva esposti. Mi si dice che parecchi degli articoli, che io aveva inteso in un certo modo, hanno un altro significato. Sono lietissimo, se questo è vero; ma allora prego che si esprimano i concetti in un modo da farli intendere immediatamente anche a me; perchè, ritengo che, avendo purtroppo addosso 28 anni di quel professorato di diritto che l'amico Vischi quasi mi rinfacciava, io devo essere almeno in condizione di capire una legge più rapidamente dei contadini o dei proprietari, ai quali deve servire di regola. Nè io voglio dire con questo di essere intelligentissimo.

Se siamo di accordo nella sostanza, tanto meglio; vuol dire che io metto anche l'opera mia a disposizione di chi me la può richiedere per contribuire, per quanto mi è possibile, al rapido studio che occorrerà di fare per formulare gli emendamenti. Voglio soltanto aggiungere a ciò che l'onorevole Balenzano ha espresso, che la questione del possesso, che è sempre una delle più gravi, contiene in questo caso una eccezionale difficoltà, alla quale faceva allusione il Presidente del Consiglio nei suoi discorsi, senza, a parer mio, superarla. La eccezionale difficoltà è questa: i diritti, di cui noi trattiamo, in molti casi, hanno il carattere giuridico di

servitù discontinue (e dico servitù, perchè qualunque sia la tradizione storica, la legge del 1891 così le definisce sia pure in modo non del tutto corretto), e in molti casi pure la discontinuità è tale da produrre salti di qualche anno nell'esercizio.

Dunque, se noi parliamo di possesso di fatto attuale, può accadere che il giudice del possessorio s'incontri in questa difficoltà, che nel momento, il possesso normale, quello del Codice civile, non ci sia, e che per l'eccezionalità del diritto, per ritrovare il possesso convenga risalire ad un tempo passato, considerando non interrotto il possesso, quantunque non esercitato coll'attualità del fatto. Ecco la grandissima difficoltà di questi giudizi possessorii, difficoltà per cui questo possesso è ancor più spirituale del possesso ordinario. Bisogna regolare questa materia con un articolo, perchè altrimenti creeremmo nuove difficoltà, invece di toglierle di mezzo.

La formula « possesso di fatto » farebbe credere al magistrato di poter sentenziare in base allo stato del momento in cui l'azione ha luogo; invece bisogna risalire lontano, e la legge lo deve dire, per non cadere in difficoltà maggiori.

Ecco uno dei concetti, che meritano svolgimento negli emendamenti, che prego l'Ufficio centrale ed il ministro di non volere con la loro forza ed autorità respingere.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Non ho che poche parole a dire ed anzi non voleva nemmeno pronunciarle, per non correre il rischio di non meritare più l'elogio che mi ha fatto l'egregio amico Parpaglia, di aver presentato una proposta più ragionevole, dal momento che già io mi era acconciato alla meno ragionevole dell'amico Scialoja. E non avrei più parlato senza la chiusa del discorso dell'onor. Balenzano.

Io, che non sento il bisogno di classificarmi con nessuna denominazione di partito; credo che tutti quanti qui, a qualunque partito apparteniamo, pel nostro modo di sentire e di pensare, dobbiamo discutere e votare le leggi con una preoccupazione molto relativa dell'opinione pubblica volgare, quando si tratta di materia di diritto. È superiore assai il compito nostro;

è più duratura l'opera del legislatore di quello che sia l'opera del critico quotidiano.

Dunque a me non creerebbe alcuna preoccupazione che sulla nostra discussione o sulla modificazione che apportassimo ad una legge di questa natura, i primi giudizi del pubblico non fossero favorevoli.

Bisogna guardare alla sostanza delle cose; questa è una legge che tocca diritti di classi diverse, diritti consacrati dalla tradizione, entrati nelle abitudini, entrati anche nel bilancio economico delle popolazioni.

Senza rientrare nella discussione generale, io dico soltanto che la mia proposta aveva realmente quel significato che ha bene interpretato l'onor. Parpaglia, ed era di un rinvio che equivaleva al rigetto. L'ho detto anche ieri molto esplicitamente: proponevo il rigetto, perchè mi ripugnava e mi ripugna ancora una mutazione provvisoria, temporanea, in una materia nella quale è necessaria una sistemazione organica definitiva, quale ci è stata promessa. E siccome la promessa era molto antica, relativamente al tempo della discussione, e prima di questa siamo arrivati a sei mesi di distanza dal tempo preso per mantenerla, pareva a me molto logico e al tempo stesso, lasciatemelo pur dire, anche più benevolo per il Ministero, un rinvio a quel progetto definitivo sulla materia, che non un voto contrario alla legge. Se ora l'Ufficio centrale viene a questo temperamento, che prima non ci era stato manifestato, e che la parola dell'onor. Vischi escludeva, se si viene realmente ad un nuovo studio nel quale il Ministero voglia consentire...

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Non un nuovo studio.

CAVASOLA. Allora non ho che da mantenere la mia proposta. (*Interruzioni, commenti*).

Il mio concetto è questo: il difetto del progetto attuale, per me, sta in ciò, che, senza dirlo, modifica effettivamente rapporti eminentemente giuridici, di puro diritto; e non lo dice; ma invece crede di rimediare ad una situazione difficile per effetto dei mezzi che si hanno a disposizione, unicamente spostando le giurisdizioni. Io sono contrario allo spostamento delle giurisdizioni, quando non si muta il diritto; questa è la ragione mia principale per la quale sono contrario. Portatemi delle modificazioni al sistema di diritto e andremo d'accordo anche

per i giudici; ma fintanto che restano le leggi e si spostano le competenze, io voterò contro.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio il senatore Cavasola di aver chiarito esplicitamente il significato della sua proposta sospensiva, e cioè il rigetto di questo disegno di legge transitoria, per attendere quella definitiva. Ho già detto, forse fin troppe volte, quale è la condizione delle cose che rende assolutamente necessario un immediato provvedimento transitorio.

Mi viene in mente un fatto speciale, il quale dimostra in quali condizioni si trovi l'autorità di pubblica sicurezza.

Nel comune di Sipicciano vi fu un'invasione di alcune terre, per cui fu richiesto l'intervento della forza pubblica. Intervenuta questa, si era sul punto di avere un conflitto dei più gravi, allorchè si intromisero dei cittadini autorevoli, i quali finirono per persuadere gli invasori ad allontanarsi. Ebbene, proprio in quel caso la Corte di cassazione dichiarò che costoro reclamando gli usi civici, esercitavano un loro diritto.

Ora supponga il Senato che non fossero intervenuti quei benemeriti cittadini, e presentandosi la necessità dell'uso delle armi, vi fossero stati dei morti. Quale sarebbe stato l'effetto in tutta la nazione per l'uccisione da parte della forza pubblica di costoro i quali intendevano soltanto esercitare un loro diritto, e si opponevano alla prepotenza del proprietario?

Questa condizione di cose si ripete abbastanza frequentemente, ed è naturale che l'autorità di P. S. esiti ad usare la forza, quando non sa se si trova di fronte a chi usi di un suo diritto o a chi compia un atto di violenza; quindi la necessità assoluta di un giudice, che immediatamente dichiarì qual è lo stato di possesso. Poichè di questo si tratta: il presente disegno di legge tende ad assicurare il mantenimento del possesso, lasciando poi che la questione di diritto venga risolta dall'autorità competente.

Ciò premesso, non ho bisogno di dire al Senato come sia impossibile pel Governo l'accettare la sospensiva. Io però, nei termini in cui ha posto la questione l'onorevole Scialoja, e

cioè per la convenienza di esplicitare meglio alcuni concetti, che a lui non paiono sufficientemente chiari, non ho difficoltà alcuna di rimandare la discussione a domani; e d'altronde era prevedibile che la discussione della legge in esame non avrebbe potuto terminare oggi. L'Ufficio centrale potrà, d'accordo con l'onorevole Scialoja e col ministro, vagliare se vi sia l'opportunità di introdurre ulteriori modificazioni alla legge; ma prego il Senato di voler dare un voto esplicito sulla questione fondamentale, se cioè sia necessario o no una legge su questo argomento, col respingere la proposta sospensiva dell'onorevole Cavasola...

CAVASOLA. Ma io ho già detto...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io la ringrazio di aver mantenuta la sua proposta. In altri termini, io domando che si passi alla discussione degli articoli, salvo ad iniziarla domani.

SCIALOJA. Sottintendendo che tale passaggio sia subordinato alla presentazione di emendamenti all'attuale testo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domani si discuterà, poichè è assolutamente necessario che il voto del Senato sul presente disegno di legge intervenga in questo scorcio di lavori.

CAVASOLA. Io allora, con riserva di discutere il lavoro che sarà presentato domani, ritiro la mia proposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io domando che il Senato dichiarì esplicitamente se vuole, o non, che sia sospesa la discussione degli articoli.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Se il Senato accogliesse, come credo e spero, le proposte del Presidente del Consiglio, cioè di dichiarare ora chiusa la discussione generale e di passare alla discussione degli articoli, domani, s'intende bene, cominceremmo la discussione di tutti i possibili emendamenti che saranno presentati...

CAVASOLA. No, no.

VISCHI, *relatore*... Devo dire tutti i possibili emendamenti, perchè non posso restringere il dibattito tra noi e i senatori Scialoja e Cava-

sola. Ci potranno essere altri senatori, che finora hanno taciuto, e che domani vorranno presentare emendamenti, come mi auguro e lo spero nell'interesse della cosa pubblica.

Nella discussione degli articoli terremo presenti adunque tutti gli emendamenti che saranno presentati, cominciando dal lavoro che sarà fatto prima dall'Ufficio centrale col Governo e con i senatori che desidereranno collaborare con noi. Anzi io pubblicamente invito fin d'ora e il Governo, e i senatori ad intervenire in seno all'Ufficio centrale domani alle dieci per fare insieme tale lavoro.

SCIALOJA. Ritiro la mia proposta, poichè la sostanza di essa pare sia stata accolta dal Governo e dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'onor. Rattazzi ha presentato un ordine del giorno del quale do lettura:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, delibera di passare alla discussione degli articoli del disegno di legge ». S'intende domani, non oggi.

RATTAZZI. Sì.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, pongo ai voti quest'ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Allora dichiaro chiusa la discussione generale, e nella seduta di domani si passerà alla discussione degli articoli, per dare tempo all'Ufficio centrale di fare le sue proposte.

#### Presentazione di un disegno di legge.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo:

Modificazione all'organico degli ufficiali del corpo sanitario militare.

Di questo disegno di legge chiedo l'urgenza

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici. Il ministro ne ha chiesta l'urgenza; se non si fanno osservazioni, s'intenderà accordata.

**Discussione del progetto di legge: « Aggiunta alla legge 22 dicembre 1905, n. 552, sul Credito fondiario » (N. 596).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Aggiunta alla legge 22 dicembre 1905, n. 552, sul Credito fondiario ».

Do lettura di questo disegno di legge.

(V. Stampato N. 596).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Nella relazione che l'Ufficio centrale ha presentato, sono dette brevemente, ma lucidamente, le ragioni per le quali esso raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge, che è necessario complemento delle leggi vigenti sul credito fondiario.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri oratori che desiderino parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

*Aggiunte alla legge 22 dicembre 1905  
n. 592, sul credito fondiario.*

#### Art. 1.

All'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge del 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente periodo:

« purchè la somma complessiva fra capitale, interessi, accessori e contributo non sia aumentata ».

Allo stesso art. 16 è aggiunto il seguente capoverso:

« Nelle conversioni di cui nel presente articolo, gli Istituti di credito fondiario hanno, dalla data della riduzione dell'interesse sui mutui corrispondenti, diritto a riscuotere dai mutuatari, oltre gli altri contributi di cui all'art. 3, anche il contributo per imposta di ricchezza mobile. Il pagamento di tale contributo è garantito dalle ipoteche già iscritte al tempo della concessione del mutuo ».

BALESTRA, *relatore*. Domando di parlare. ]  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALESTRA, *relatore*. Devo fare osservare che la dizione di questo articolo non è molto felice, e che meriterebbe di essere emendato, se ciò non dovesse significare il ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Infatti, dicesi in quest' articolo che: « Nelle conversioni di cui nel presente articolo, gl'Istituti di credito fondiario hanno, dalla data della riduzione dell'interesse sui mutui corrispondenti, diritto a riscuotere dai mutuatari, oltre gli altri contributi cui all'art. 3 anche il contributo per imposta di ricchezza mobile ».

Ma, siccome tra i contributi contemplati dall'art. 3, lett. a, è appunto il contributo di ricchezza mobile, non è corretto il dire che anche il contributo per l'imposta di ricchezza mobile è dovuto dal mutuatario oltre gli altri contributi di cui all'art. 3.

Quando quest'aggiunta approvata nei termini, in cui viene proposta, sarà divenuta legge, avremo consacrato perpetuamente quest'errore in un atto ufficiale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consento nelle osservazioni fatte dal senatore Balestra; prego però il Senato di voler votare il disegno di legge tale e quale, per non farlo ritornare alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 1° nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

All'art. 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente capoverso:

La disposizione di questo articolo si applica tanto se le stipulazioni siano fatte dalla stessa persona che stipulò il mutuo originario o dai suoi eredi, quanto se dalla persona che per altro titolo qualsiasi sia succeduta nella proprietà del fondo ipotecato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di un disegno di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e della pasticceria ». Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici per il suo esame.

L'onorevole ministro prega il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. **Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:**

Aggiunta alla legge 22 dicembre 1905, n. 502, sul Credito fondiario (N. 596).

II. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi (N. 624 - *Seguito*);

Proroga dei termini assegnati dalle legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3<sup>a</sup>) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (N. 725 - *urgenza*);

Modificazione all'ultimo capoverso dell'articolo 30 del testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto del 10 novembre 1905, n. 646 (N. 719).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 26 dicembre 1907 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.